

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 3 marzo 1988

nella causa 116/86: Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

*(Mancato recepimento di una direttiva riguardante la
brucellosi)*

(88/C 79/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa 116/86, Commissione delle Comunità europee (agente: Alberto Prozzillo) contro Repubblica italiana (agente: Luigi Ferrari Bravo, assistito dal sig. Oscar Fiumara), causa avente ad oggetto il ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 79/109/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi è venuta meno agli obblighi imposti dal trattato CEE, la Corte, composta dai signori: C. N. Kakouris, presidente f.f.; G. Bosco e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione; T. Koopmans, K. Bahlmann, R. Joliet e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 3 marzo 1988, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal trattato CEE non adottando, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 6, punto b), secondo trattino, 7 e 8 della direttiva 79/109/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979 che modifica, per quanto riguarda la brucellosi, la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e non adottando le disposizioni necessarie per autorizzare l'importazione di bovini assoggettati nello Stato membro di provenienza a controlli effettuati secondo metodi non adottati in Italia, ma adottati da altri Stati membri in base alla facoltà di scelta autorizzata dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 della stessa direttiva.*

2. *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 166 del 4. 7. 1986.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshof, con ordinanza 17 dicembre 1987,
nella causa ditta Carl Schilling, Kirchheimer Muschel-
kalksteinwerke, Natursteinbetriebe GmbH e Co. KG
contro ditta Merbes Sprimont Travaux SA

(Causa 36/88)

(88/C 79/08)

Con ordinanza 17 dicembre 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 1988, nella causa ditta Carl Schilling, Kirchheimer Muschelkalksteinwerke, Natursteinbetriebe GmbH e Co. KG, residente in Mergentheimer Straße 2, D-8701 Kirchheim, contro Ditta Merbes Sprimont Travaux SA, società per azioni di diritto belga, rue de Suisse, 2, B-1060 Bruxelles (Saint-Gilles-Bruxelles), Belgio, la IX sezione del Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 della convenzione ⁽¹⁾ una decisione non sia riconosciuta, qualora la domanda giudiziale od un atto equivalente non sia stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente, però in tempo utile perché questi potesse presentare le proprie difese.

⁽¹⁾ Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. GU n. L 304 del 30. 10. 1978, pag. 6, per le versioni tedesca, francese, italiana, olandese, inglese, danese e irlandese; GU n. L 388 del 31. 12. 1982, per la versione greca.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, presentato il 25 febbraio 1988

(Causa 60/88)

(88/C 79/09)

Il 25 febbraio 1988, la Commissione delle Comunità europee rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Johannes Føns Buhl, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CEE in quanto, con decreto 6 aprile 1987, n. 170, del ministro delle finanze, che modifica il decreto sui bagagli, ecc., e con la connessa circolare 7 aprile 1987 della direzione delle dogane, inviata agli uffici doganali distrettuali, ha limitato la franchigia dalle imposte sull'entrata e dalle altre imposte indirette riscosse all'importazione nel traffico internazionale viaggiatori, franchigia contemplata dagli articoli 1 e 2 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio (1);
2. porre le spese a carico del Regno di Danimarca.

Mezzi e principali argomenti

- Le nozioni di «viaggiatori» e di «traffico internazionale viaggiatori» di cui si tratta nella direttiva 69/169/CEE sono nozioni comunitarie. La Danimarca non può fare la distinzione fra viaggiatori «veri e propri» e viaggiatori che intraprendono un breve viaggio per acquisti all'estero allo scopo di sottrarsi ai tributi danesi sui generi di consumo. Il legislatore comunitario ha tenuto conto delle differenze fra i sistemi tributari. L'entità delle franchigie e le condizioni per fruirne rispecchiano le differenze fra sistemi tributari di cui il legislatore comunitario ha tenuto conto. Ciò vale tanto per i regimi che si applicano in generale, quanto, in particolare, per le deroghe a favore di determinati Stati membri, fra cui quelle che il Consiglio ha adottato a favore della Danimarca.
- La riduzione danese del valore delle merci ammesse in franchigia implica che gli articoli acquistati in un altro Stato membro a prezzo normale sono soggetti a doppia imposizione, in manifesto contrasto con gli scopi della direttiva sui bagagli e con l'articolo 95 del trattato CEE.

(1) GU n. L 133 del 1969, pag. 6.

Ricorso della Repubblica francese contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 febbraio 1988

(Causa 61/88)

(88/C 79/10)

Il 26 febbraio 1988, la Repubblica francese, rappresentata dal sig. J. P. Puissochet, in qualità di agente, e dal

sig. M. Giacomini, in qualità di agente supplente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare nullo l'articolo 2 della decisione C(87) 2538 def. della Commissione, del 9 dicembre 1987, relativa agli aiuti del governo francese nel settore della trasformazione del legno (Isoroy e Pinault);
- condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principale argomenti

- Irregolarità della procedura che precede la decisione impugnata cui è conseguita la trasgressione dei diritti della difesa e del principio generale della certezza del diritto: le autorità francesi hanno adempiuto il loro obbligo d'informazione notificando i contributi a favore della ristrutturazione d'Isoroy non appena ricorresse il requisito della cessione effettiva delle attività cui era subordinato il contributo pubblico, e pertanto, nel corso della procedura da essa avviata, la Commissione ha commesso una serie d'irregolarità. Il governo francese non è infatti stato informato circa il contenuto delle osservazioni presentate da tutti gli Stati membri e da talune federazioni industriali e imprese, e non è stato pertanto in grado di replicare. D'altro canto, la decisione impugnata è stata presentata solo più di un anno dopo la lettera di diffida, e sei mesi dopo che erano terminati i contatti e gli scambi di punti di vista fra il governo francese e la Commissione in merito al contributo pubblico su cui verte la procedura. Infine, la Commissione sostiene a torto che eventuali irregolarità di procedura da parte del governo francese basterebbero per comportare automaticamente l'illegittimità dei contributi pubblici. Concludere automaticamente nel senso dell'illegittimità di un aiuto per vizio di procedura potrebbe dar luogo ad un risultato contrario ad altre disposizioni del trattato CEE: pertanto, ad esempio, aiuti compatibili col mercato comune ai sensi dell'articolo 92 sarebbero respinti per irregolarità di forma, il che non corrisponde in alcun modo alle finalità del trattato.

- Inosservanza delle forme ad substantiam (articolo 190 del trattato CEE): la decisione impugnata non fa menzione degli elementi essenziali che costituiscono la fattispecie nel caso in esame. La Commissione tenta infatti di occultare il carattere del tutto secondario della concorrenza intracomunitaria rispetto alla concorrenza extracomunitaria. Essa non fa menzione, e non tiene conto, dei costi sociali aggiuntivi della ristrutturazione garantita dal gruppo Pinault, valutata